



Istituto di Istruzione Superiore - LICEO BOCCHI-GALILEI

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Applicate, Scienze Umane
Dante, 4 - 45011 - ADRIA (RO) - Tel. e fax: 0426 21107
Codice Fiscale: 90016140296 - Codice Meccanografico: ROIS00100E
Email rois00100e@istruzione.it - rois00100e@pec.istruzione.it



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Strutturale Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
L.925/14

MILJR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PES)

prot. n. 4526 L.L.9

Adria, 4 maggio 2018

Ai Docenti
al Personale ATA
Al sito web

OGGETTO: Nuovi termini del procedimento disciplinare- Articolo 55bis del d.lgs 165/01 così come riformato dal d.lgs 72/2017

Ad integrazione della nota prot. n. 4463 del 2 maggio 2018, si comunicano i nuovi termini del PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Si fornisce di seguito il link al testo dell'art. 55 bis D.LGS 165/01 così come riformato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75>

In particolare si sottolineano le seguenti novità di assoluto rilievo:

1. Nuovi termini del procedimento
2. Il comma 9 quater prevede espressamente la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni fino alla sospensione di 10 giorni
3. Sono ribadite le doverose comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.

In merito al punto 1 si riportano di seguito i termini attualmente vigenti, così come riformati:

- la contestazione d'addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti;
- il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni;
- il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d'addebito.

Si precisa che tali termini sono unici, dunque non è più in vigore il doppio binario che prevedeva termini distinti in funzione della gravità della sanzione. In merito al punto 2 la riforma supera definitivamente i dubbi che erano stati sollevati da una parte di giurisprudenza: la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni. È espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica. Del resto, nel caso dei procedimenti più gravi, è confermata la competenza del

dirigente dell'ufficio di ambito territoriale: a tale proposito, il dirigente scolastico immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.

Non è più previsto l'obbligo di legge che prevedeva la contestuale comunicazione al dipendente in merito alla trasmissione degli atti al competente UPD (vecchio comma 3 dell'articolo 55 bis).

In merito al punto 3: assumono preciso obbligo di legge le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai fini di monitoraggio sull'esercizio del potere disciplinare (già richiamati con circolare MIUR n.32 del 20 aprile 2012).



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Polato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93